



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE

Direzione Generale del Personale e della Formazione – Risorse Umane

UFFICIO I – Amministrazione del personale di Polizia Penitenziaria

Prot. n. 14173

Roma, 10 APR. 2013

S.A.P.Pe.

Via Trionfale, 79/A
00136 ROMA

U.G.L. Polizia Penitenziaria

Via Giacinto Mompiani, 7
00192 ROMA

O.S.A.P.P.

Via della Pisana, 228
00163 ROMA

F.S.A. - C.N.P.P.

Viale degli Arcelli, C.P. 18208
00164 ROMA

U.I.L. – P.A./P.P.

Via Emilio Lepido, 46
00175 ROMA

C.G.I.L. – F.P./P.P.

Via Leopoldo Serra, 31
00153 ROMA

Si.N.A.P.Pe.

Largo Luigi Daga, 2
00164 ROMA

C.I.S.L. – F.N.S.

Via dei Mille, 36
00185 ROMA

Oggetto: Lavoro straordinario Personale di Polizia Penitenziaria relativo al contingente per la Giustizia Minorile - Esercizio finanziario 2013.

Si invitano le Organizzazioni Sindacali in indirizzo alla riunione che si terrà presso l'Istituto Centrale di Formazione di Roma, sito in Roma via Giuseppe Barellai n.140, in data 17/04/2013 alle ore 15.00, per l'attribuzione in favore dei Centri per la Giustizia Minorile del monte ore lavoro straordinario per il personale di Polizia Penitenziaria.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE

Direzione Generale del Personale e della Formazione – Risorse Umane

UFFICIO I – Amministrazione del personale di Polizia Penitenziaria

Premesso quanto sopra, in conformità a quanto disposto dall'art.25 del D.P.R.164/2002, trasmetto quale informazione preventiva:

1. Scheda relativa al budget a disposizione per l'anno 2013 ed il corrispondente monte ore;
2. Scheda di ripartizione provvisoria per l'anno 2013 tra i Centri per la Giustizia Minorile e le articolazioni Centrali;
3. Schede degli indici di ripartizione del monte ore di lavoro straordinario;
4. Bozza della circolare per le prestazioni di lavoro straordinario prestato dal personale del Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio presso gli Istituti e Servizi del Dipartimento Giustizia Minorile per l'anno 2013.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Luigi DI MAURO

Cap.2001 Esercizio Finanziario 2013

Compenso lavoro straordinario personale Polizia Penitenziaria del
contingente per la Giustizia Minorile

DISPONIBILITA' IN BILANCIO

Importo lordo	
€	2.174.992,00

Importo lordo suddiviso per fasce			
Feriale (65%)	Nott. O Fest. (29%)	Nott.Fest. (6%)	TOTALE
€ 1.413.744,80	€ 630.747,68	€ 130.499,52	€ 2.174.992,00

Ore medie corrispondenti			
Feriale	Nott. O Fest.	Nott.Fest.	TOTALE
121.664	48.706	8.734	179.104

	TOTALE
ORE	MEDIE
Disponibilità	179.104
Assegnazione	169.210
Riserva	9.894

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE
PERSONALE DI POLIZIA PENITENZIARIA
PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DEL MONTE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2013

CENTRI GIUSTIZIA MINORILE	Incidenza % personale presente sul totale nazionale	Incidenza % carenza di organico sul totale nazionale	% Detenuti presenti	Coefficiente complessivo di riparto	Al Ripartizione straordinaria anno 2013 risultante dagli indici <small>n. medio ore ponderate</small>	ASSEGNATO ANNO 2012	CONSUMATO ANNO 2012	CONSUMO PRIMO quadrimestre 2013	PROIEZIONE ANNO 2013	RIPARTIZIONE PROVVISORIA
VENEZIA	1,17	2,95	1,22	5,33	9,027	5,000	5,295	1,311	3,933	4,300
MILANO	2,00	5,30	4,03	11,33	19,171	16,484	16,438	4,161	12,483	17,750
TORINO	2,82	3,34	3,12	9,28	15,698	14,500	15,165	4,089	12,267	13,600
BOLOGNA	1,30	0,00	1,67	2,97	5,030	9,000	11,716	2,781	8,343	8,350
FIRENZE	1,05	1,57	0,99	3,61	6,101	8,794	9,883	1,954	5,862	8,500
ROMA	2,66	2,95	3,96	9,56	16,181	20,977	21,838	5,925	17,775	20,250
CAGLIARI	1,05	3,93	0,53	5,50	9,315	6,500	7,123	1,573	4,719	6,350
NAPOLI	4,59	0,00	6,85	11,44	19,361	22,300	22,971	6,753	20,259	21,750
BARI	2,00	5,50	1,67	9,17	15,512	11,842	13,385	3,621	10,863	11,000
CATANZARO	1,84	1,18	1,29	4,31	7,291	13,500	12,763	3,708	11,124	12,000
PALERMO	4,72	5,89	9,66	20,27	34,305	38,000	42,384	10,468	31,404	32,200
L'AQUILA	0,54	1,96	0,00	2,50	4,234	1,206	1,549	305	915	1,400
ROMA ICF	0,22	0,00	0,00	0,22	3,75	1,900	1,935	375	1,125	1,380
MESSINA ICF	0,10	0,39	0,00	0,49	8,25	250	249	51	153	550
CASTIGLIONE ICF	0,16	0,00	0,00	0,16	288	1,500	1,095	170	510	780
ROMA DGM	1,30	2,55	0,00	3,85	6,517	8,905	10,012	2,918	8,754	9,050
Peso	27,50	37,50	35,00	100,00	169,210	180,658	193,801	50,163	150,489	169,210

Indici riferiti al Personale di Polizia Penitenziaria

CENTRI GIUSTIZIA MINORILE	A	B	C	D=A-B		E=B-A		F	G
	Organico (D.M. 8.2.2001) comprensivo valori Istituti aperti dopo il 2001	Forza presente*	Incidenza % personale presente sul totale nazionale	Numero unita sottorganico	Numero unita sovrorganico	Incidenza % del sottorganico rapportato ai soli CGM in sottorganico	Incidenza % del sottorganico per singolo CGM riferita alla pianta organica		
VENEZIA	52	37	4,26	15		7,85	-28,85		
MILANO	90	63	7,26	27		14,14	-30,00		
*TORINO	106	89	10,25	17		8,90	-16,04		
BOLOGNA	41	41	4,72			0,00	0,00		
FIRENZE	41	33	3,80	8		4,19	-19,51		
ROMA	99	84	9,68	15		7,85	-15,15		
CAGLIARI	53	33	3,80	20		10,47	-37,74		
NAPOLI	144	145	16,71		6	0,00	0,00		
BARI	91	63	7,26	28		14,66	-30,77		
CAVANOZARO	64	58	6,68	6		3,14	-9,38		
PALERMO	179	149	17,17	30		15,71	-16,76		
LAQUILIA	27	17	1,96	10		5,24	-37,04		
ROMA ICF	7	7	0,81			0,00	0,00		
MESSINA ICF	5	3	0,35	2	2	1,05	-40,00		
CASTIGLIONE ICF	5	5	0,58			0,00	0,00		
**ROMA DGM	54	41	4,72	13		6,81	-24,07		
Totale	1.058	868	100,00	191	8	100,00			

* Nuovo Istituto Penale per i Minorenni di Pontremoli (CGM Torino) n.25 nità

** Nuova sede del Dipartimento Giustizia Minorile n.54

Indici riferiti al numero di detenuti presente, al numero in sovrappollamento e ai detenuti A.S.

CENTRI GIUSTIZIA MINDORILE	A		B		C		D		E		N. detenuti in sovrappollamento	% in sovr. Rispetto alla capienza	% riferiti ai valori nazionali
	Capienza Regolamentare	Detenuti presenti al 27/03/2013	% Detenuti presenti rispetto al dato nazionale	Detenuti in Sezioni A.S., Collab.	% Detenuti Sezioni A.S., Coll, 41hs rispetto al Tot. Detenuti	% Detenuti Sezioni A.S., Coll, rispetto al valore nazionale							
VENEZIA	12	16	3,48	0	0,00	0,00	4	33,33	36,36				
MILANO	50	53	11,52	0	0,00	0,00	3	6,00	27,27				
TORINO	64	41	8,91	0	0,00	0,00			0,00				
BOLOGNA	44	22	4,78	0	0,00	0,00			0,00				
FIRENZE	12	13	2,83	0	0,00	0,00	1	8,33	9,09				
ROMA	81	52	11,30	0	0,00	0,00			0,00				
CAGLIARI	9	7	1,52	0	0,00	0,00			0,00				
NAPOLI	134	90	19,57	0	0,00	0,00			0,00				
BARI	35	22	4,78	0	0,00	0,00			0,00				
CATANZARO	29	17	3,70	0	0,00	0,00			0,00				
PALERMO	124	127	27,61	0	0,00	0,00	3	2,42	27,27				
LAQUILA	0	0	0,00	0	0,00	0,00			0,00				
ROMA ICF	0	0	0,00	0	0,00	0,00			0,00				
MESSINA ICF	0	0	0,00	0	0,00	0,00			0,00				
CASTIGLIONE ICF	0	0	0,00	0	0,00	0,00			0,00				
ROMA DGM	0	0	0,00	0	0,00	0,00			0,00				
Totale	594	460	100,00	0	0,00	0,00	11		100,00				

Indice relativo al rapporto detenuti/agenti

CENTRI GIUSTIZIA MINORILE	Detenuti presenti al 27/03/2013	Forza Agenti presente al 27/03/2013	Rapporto deten/agenti	Rapporto deten/agenti % nazionale
VENEZIA	14	37	0,38	6,83
MILANO	48	63	0,76	13,76
TORINO	39	89	0,44	7,91
BOLOGNA	21	41	0,51	9,25
FIRENZE	13	33	0,39	7,11
ROMA	48	84	0,57	10,32
CAGLIARI	7	33	0,21	3,83
NAPOLI	94	145	0,65	11,70
BARI	21	63	0,33	6,02
CATANZARO	23	58	0,40	7,16
PALERMO	133	149	0,89	16,12
L'AQUILA	0	17	0,00	0,00
ROMA ICF	0	7	0,00	0,00
MESSINA ICF	0	3	0,00	0,00
CASTIGLIONE ICF	0	5	0,00	0,00
ROMA DGM	0	41	0,00	0,00
Totale	461	868	5,54	100,00



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE

Direzione Generale del Personale e della Formazione – Risorse Umane

UFFICIO I – Amministrazione del personale di Polizia Penitenziaria

Prot. N°

Roma,

Ai Signori Direttori
dei Centri per la Giustizia Minorile
LORO SEDI

Al Signor Direttore
dell'Istituto Centrale di Formazione
ROMA

Agli Uffici del Capo Dipartimento
SEDE

Al Sig. Direttore Generale delle
Risorse Materiali, dei Beni e dei
Servizi
SEDE

Al Sig. Direttore Generale per l'Attuazione
dei Provvedimenti Giudiziari
SEDE

BOZZA

OGGETTO: Remunerazione del lavoro straordinario prestato dal personale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso gli Istituti e servizi del Dipartimento della Giustizia Minorile.
Esercizio finanziario 2013 – cap.2001 p.g.03.

La Legge 24 dicembre 2013, n.229 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013 – 2015", ha assegnato al capitolo 2001 p.g.03 - compenso per lavoro straordinario al personale di Polizia penitenziaria del contingente della giustizia minorile - un finanziamento pari ad € 2.174.992,00 al netto degli oneri a carico dello Stato ed al lordo dei contributi a carico del dipendente ed I.R.P.E.F.

Ciò posto si forniscono le direttive atte a disciplinare, per l'anno in corso, le modalità di attribuzione del compenso per lavoro straordinario al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria impiegato presso gli istituti e servizi del Dipartimento della Giustizia Minorile.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE

Direzione Generale del Personale e della Formazione – Risorse Umane

UFFICIO I – Amministrazione del personale di Polizia Penitenziaria

Ferma restando la tutela primaria ed inderogabile della sicurezza, dell'ordine e della disciplina presso ciascun istituto o servizio, le richieste di prestazioni di lavoro straordinario devono essere avanzate esclusivamente per garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali previsti dall'art.5 della legge 15 dicembre 1990, n.395.

Si richiama, pertanto, l'attenzione delle SS.LL. sulla assoluta necessità di una razionale utilizzazione delle risorse umane disponibili, significando che per le ore di lavoro straordinario richieste al personale deve essere garantito il pagamento e l'onere derivante deve trovare capienza, esclusivamente, **entro il budget assegnato.**

Va ribadita la necessità, nel pieno rispetto della salvaguardia della sicurezza, dell'ordine e della disciplina, che l'articolazione dei turni di servizio del personale di Polizia Penitenziaria, disciplinata dall'articolo 8 dell'Accordo Nazionale Quadro d'Amministrazione sottoscritto il 24.03.2004, sia disposta su quattro quadranti orari.

Per la ripartizione nell'ambito della circoscrizione del monte ore assegnato, i Direttori dei Centri stabiliranno, previa contrattazione con le OO.SS. regionali e comunque in stretta coerenza con gli accordi decentrati, delle proprie conoscenze in relazione alle diverse situazioni locali e, ovviamente, delle motivate richieste avanzate, in via primaria per i servizi istituzionali, dai direttori degli istituti e/o servizi dipendenti, il monte ore da assegnare per ogni istituto o servizio. **Le contrattazioni con le OO.SS. dovranno essere concluse entro il 31.05.2013.**

Il monte ore assegnato non potrà subire in nessun caso incrementi.

Disposizioni di carattere generale.

Le prestazioni di lavoro straordinario, disciplinate dall'art. 10 dell'Accordo Nazionale Quadro sottoscritto il 24.03.2004, devono essere richieste, con formale e motivato provvedimento, per assicurare il continuo e regolare svolgimento delle attività degli istituti e servizi minorili e per l'assolvimento degli impegni che la legge assegna al Corpo di Polizia Penitenziaria.

Si precisa, altresì, che conformemente a quanto previsto dall'art.3 comma 81, della legge Finanziaria 2008, le prestazioni di lavoro straordinario dovranno essere documentate con i previsti sistemi di rilevazione automatica delle presenze (badge).

Le prestazioni rese in difformità alle predette modalità di rilevamento dell'effettiva prestazione lavorativa eccedente l'orario di servizio non possono essere liquidate come espressamente previsto dalla succitata norma.

Con decreto interministeriale, in fase di perfezionamento, predisposto di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in applicazione della legge 27.10.1987, n. 436, è stato stabilito in n. 450 ore annue il limite massimo pro capite, per non oltre undici mensilità, di prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio presso ciascun istituto o servizio.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE

Direzione Generale del Personale e della Formazione – Risorse Umane
UFFICIO I – Amministrazione del personale di Polizia Penitenziaria

Si chiarisce che il suddetto limite massimo individuale mensile così stabilito, costituisce il tetto insuperabile di ore di lavoro straordinario che può essere richiesto al personale esclusivamente in casi eccezionali e, comunque, solo per esigenze di carattere istituzionale.

Ne consegue che, qualora unità di personale raggiungano il limite massimo individuale mensile sopra indicato, non sarà possibile richiedere alle stesse ulteriori prestazioni di lavoro straordinario nel predetto periodo.

Può accadere, tuttavia, che eccezionali esigenze di servizio connesse esclusivamente al mantenimento (o al ripristino) dell'ordine, della disciplina e della sicurezza dell'istituto, ovvero al soddisfacimento di non rinviabili esigenze del servizio di traduzione e piantonamento (quando le traduzioni siano richieste, ad esempio, senza preavviso dell'Autorità Giudiziaria, quando debba effettuarsi il ricovero ospedaliero di detenuti ex art. 17 della legge 354/75, quando debba provvedersi al trasferimento urgente dei detenuti per motivi di sicurezza dell'Istituto ecc.), richiedendo l'impiego, in lavoro straordinario, di unità di personale che hanno già raggiunto il limite massimo, consentano l'ulteriore richiesta di prestazioni straordinarie; tale richiesta formalizzata, di volta in volta, dal direttore dell'istituto o servizio, con provvedimento motivato.

Il limite massimo mensile, in tal caso, può essere elevato a 60 ore pro-capite, previa autorizzazione di codeste Direzioni.

Resta inteso che l'attribuzione, in via assolutamente eccezionale, a singole unità di personale di un monte ore così elevato (60 ore) può essere disposta solo se la stessa trova capienza nel "budget" assegnato alla singola direzione, ufficio o servizio.

Deve, inoltre, valere il principio per cui la richiesta di prestazioni di lavoro straordinario è prioritariamente rivolta al personale che, nello spirito dell'art.10, comma 5, lettera c) dell'Accordo Nazionale Quadro d'Amministrazione sottoscritto il 24 marzo 2004, abbia espresso in precedenza, un "consenso", anche di massima, all'effettuazione di tali prestazioni.

E' del tutto ovvio, peraltro, che in presenza di particolari esigenze di servizio, la cui valutazione è rimessa alla esclusiva competenza e responsabilità dei direttori degli istituti e servizi, le prestazioni di lavoro straordinario possono essere disposte anche senza il preventivo consenso del dipendente.

Va anche precisato che i turni di riposo compensativo possono essere concessi, in luogo del pagamento dello straordinario e con le modalità indicate all'articolo 11 del più volte citato Accordo Nazionale Quadro d'Amministrazione, **esclusivamente a richiesta del dipendente.**

Le Direzioni di tutti gli Istituti e Servizi dovranno, altresì, scrupolosamente attenersi alla prescrizione di cui all'art. 10, comma 9, dell'Accordo Nazionale Quadro in materia di trasparenza dell'attività dell'Amministrazione.

Premesso quanto sopra, al fine di evitare, come da più parti segnalato, che per la quantificazione delle ore di lavoro espletate, nel corso di ciascun mese, siano applicate differenti procedure di calcolo si precisa che, essendo il personale di Polizia Penitenziaria



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE

Direzione Generale del Personale e della Formazione – Risorse Umane
UFFICIO I – Amministrazione del personale di Polizia Penitenziaria

tenuto contrattualmente ad effettuare trentasei ore di lavoro settimanale, il calcolo per l'attribuzione del compenso per lavoro straordinario mensile va operato sommando le ore e le frazioni di esse risultanti in eccedenza alle trentasei previste per ciascuna settimana del mese di riferimento.

Disposizioni organizzative e di attuazione.

Date le disposizioni di carattere generale, si ritiene utile precisare che:

1. Le prestazioni di lavoro straordinario espletate dal dipendente in missione o temporaneamente assegnato presso altro istituto o servizio sono totalmente computate a carico del monte ore assegnato alla Direzione che ha disposto la prestazione lavorativa straordinaria;
2. **nessuna prestazione di lavoro straordinario può essere richiesta a coloro i quali sono stati dichiarati parzialmente non idonei al servizio, in attuazione del D.P.R. 25.10.1981, n.738;**
3. il personale di Polizia Penitenziaria che abbia superato il cinquantesimo anno di età o che abbia svolto oltre trenta anni di servizio, il personale femminile e quello in situazione monoparentale (con prole di età inferiore ai tre anni), il personale maschile quando la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a prestare assistenza alla prole ed il personale che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104, è **esentato a domanda, dall'espletamento di prestazioni di lavoro straordinario, salvo inderogabili e comprovate esigenze di servizio;**
4. per il personale impegnato nella frequenza di corsi di formazione o di aggiornamento, a **tempo pieno**, l'orario di servizio giornaliero è quello stabilito, per lo svolgimento dell'attività didattica e/o addestrativi, dalla direzione dell'istituto d'istruzione presso cui ha sede il corso. **Al predetto personale sarà corrisposto, per il tramite delle Direzioni d'appartenenza, il compenso per prestazione di lavoro straordinario qualora l'attività didattica e/o addestrativa si protragga oltre il suddetto orario;**
5. al personale che, formalmente autorizzato svolge l'orario di lavoro settimanale articolato su cinque giorni lavorativo, **non devono essere richieste, di regola, prestazioni di lavoro straordinario tranne che per documentate, impreviste ed eccezionali esigenze, connesse esclusivamente al mantenimento ed al ripristino dell'ordine e della sicurezza dell'istituto.**

Si rammenta, comunque, che il servizio svolto dal predetto personale, per l'espletamento dei turni di cui all'art.8 del citato Accordo Quadro Nazionale e per altre esigenze, va sempre contenuto nell'orario di lavoro settimanale.

Giova altresì richiamare l'attenzione delle SS.LL. su quanto statuito dal Consiglio di Stato (Sez.IV) con la sentenza n.1342/2012, in particolare che il dipendente chiamato al



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE

Direzione Generale del Personale e della Formazione – Risorse Umane
UFFICIO I – Amministrazione del personale di Polizia Penitenziaria

lavoro per esigenze di servizio nella giornata di riposo deve essere retribuito sia con l'indennità giornaliera, prevista dall'art.10 del D.P.R. 11/09/2007, n.170 sia con l'applicazione della misura stabilita per il lavoro straordinario sul presupposto che la prestazione lavorativa ecceda le 36 ore settimanali.

Verifiche e controlli.

Le presenti disposizioni intendono contribuire concretamente al decentramento di funzioni gestionali agli organi periferici riservandosi, com'è giusto, le sole attività di indirizzo, di impulso e di controllo; attività queste demandate dall'Ordinamento ai Direttori dei Centri, in primo luogo e, quindi, all'Amministrazione Centrale.

Di conseguenza si dispone quanto segue.

Inizialmente, attraverso la procedura informatizzata (S.I.G.P.), ciascuna Direzione di istituto o servizio stabilirà, visualizzerà, in relazione al monte ore medio assegnato dalla Direzione del Centro il monte complessivo disponibile per l'anno 2012 e quello medio mensile entro il quale potranno essere richieste, mensilmente, prestazioni di lavoro straordinario.

Con cadenza mensile, ciascuna Direzione di istituto o servizio trasmetterà al competente Centro un prospetto analitico in cui sono indicati i nominativi del personale che ha espletato prestazioni di lavoro straordinario, il numero delle ore di lavoro straordinario effettivamente prestate da ciascuno, il numero delle ore retribuite e gli eventuali turni di riposo compensativo, richiesti dal dipendente, concessi o da concedere in luogo della retribuzione per il lavoro straordinario prestato.

Devono essere, altresì, comunicati mensilmente, in relazione al monte ore assegnato all'istituto o servizio, il numero totale delle ore ammesse a pagamento nel mese di riferimento e l'eventuale scostamento dalla media mensile inizialmente stabilita dalla Direzione dell'istituto o servizio.

I Centri, in presenza di eventuali incongruenze ed anomalie, adotteranno immediatamente ogni necessaria iniziativa atta ad eliminare la disfunzione o l'eventuale irregolarità riscontrata.

L'Amministrazione centrale si riserva di effettuare controlli diretti e mirati per verificare che le richieste di prestazioni di lavoro straordinario siano contenute entro il limite del budget assegnato e che le presenti disposizioni siano osservate scrupolosamente.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE

Direzione Generale del Personale e della Formazione – Risorse Umane
UFFICIO I – Amministrazione del personale di Polizia Penitenziaria

Conclusioni.

Le presenti disposizioni intendono perseguire, com'è evidente, risultati di buona amministrazione in linea con le esigenze di trasparenza che sempre più informano l'ordinamento italiano.

Si ritiene, pertanto, di dover evidenziare, ancora una volta, che nessun inadempimento o difforme interpretazione delle presenti disposizioni potrà essere tollerato e che la gestione delle disponibilità finanziarie relative al pagamento del compenso per lavoro straordinario, della quale i titolari degli istituti e servizi risponderanno dal punto di vista amministrativo e contabile, prima ancora che disciplinare, deve essere improntata a puntuale rigore ed alla massima trasparenza.

I Centri, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, eserciteranno appieno le proprie prerogative di impulso, di indirizzo e di controllo.

La presente lettera circolare dovrà essere trasmessa agli istituti e servizi di propria competenza.

Si assicuri.

IL DIRETTORE GENERALE
Luigi DI MAURO